



PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE
PROPEDEUTICHE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI
E PER L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**
(deliberazione di Giunta Provinciale n. 282 del 29.07.2008)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Affidatari
- Art. 4 Affidamento dell'incarico - Procedura
- Art. 5 Incompatibilità e durata
- Art. 6 Corrispettivi e rimborsi
- Art. 7 Presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 8 Programmazione dei fabbisogni
- Art. 9 Conferimento degli incarichi
- Art. 10 Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze
- Art. 11 Modalità di individuazione dei collaboratori
- Art. 12 Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
- Art. 13 Pubblicizzazione degli incarichi
- Art. 14 Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
- Art. 15 Forma e contenuti essenziali del contratto
- Art. 16 Estinzione del contratto
- Art. 17 Norme finali
- Art. 18 Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dal Provincia di Frosinone per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti estranei all'amministrazione, in attuazione del disposto dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 3, commi 54, 55, 56, 57, della legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 46 del decreto legge n. 112, del 25.06.2008.

2. Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
- gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- ai contratti di somministrazione a tempo determinato di cui al d. lgs. 10.09.2003 n. 276;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- agli incarichi dirigenziali;
- agli incarichi di preposizione ad organi di direzione;
- agli incarichi disciplinati dall'art. 90 e 110 del d. lgs. 267 del 2000;
- agli incarichi derivanti da provvedimenti sovraordinati di natura emergenziale;
- agli incarichi finalizzati all'acquisizione di prestazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento, valgono le definizioni di cui al presente articolo.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la progettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere

sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente, il compenso pattuito e la valutazione conclusiva di merito da parte del Dirigente competente.

5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 3

Affidatari

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. Se gli incarichi sono affidati a professionisti che operano in forma associata è individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico.

3. E' vietato l'affidamento di incarichi a personale dipendente dell'Ente, se l'affidamento non è previsto dalle disposizioni vigenti o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4

Affidamento dell'incarico – Procedura

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento l'amministrazione acquisisce:

- a) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 5;
- b) la proposta di corrispettivo.

2. L'amministrazione, inoltre, può chiedere l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, nonché la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche in relazione all'incarico da affidare.

3. La documentazione indicata nella lettera a) del comma 1 non è richiesta per i soggetti previsti dall'articolo 3, lettere a) e b).

1. L'incarico è affidato, previa istruttoria della struttura competente, con determinazione del Dirigente competente, nella quale sono specificati:

- a) la motivazione dell'ammissibilità dell'incarico;
- b) la motivazione della scelta del contraente;
- c) i dati anagrafici e fiscali del contraente;
- d) l'oggetto, le modalità, il termine di espletamento dell'incarico e le modalità di presentazione dell'attività svolta;
- e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- f) altri elementi ritenuti necessari, come la clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, la facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e l'impegno a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, se necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'amministrazione;
- h) se la stipulazione avviene mediante sottoscrizione di un contratto o, quando è obiettivamente semplice configurare i rapporti giuridici tra le parti, mediante scambio di lettere.

Art. 5
Incompatibilità e durata

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere affidati:
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'amministrazione;
 - b) a componenti di comitati e organismi collegiali costituiti presso la Provincia, comunque denominati, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei loro compiti.
2. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la loro rotazione. Il provvedimento di affidamento dell'incarico, tuttavia, può motivatamente disporre l'attribuzione di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno, in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Art. 6
Corrispettivi e rimborsi

1. Il compenso per gli incarichi è commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.
2. Il compenso può essere corrisposto in modo frazionato, a scadenze predeterminate, durante l'espletamento dell'incarico.
3. Oltre al compenso può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il rimborso deve essere corrisposto in modo analitico; in quest'ultimo caso l'affidatario presenta la documentazione comprovante il sostenimento delle spese. I limiti di spesa rimborsabili sono quelli previsti per il personale dipendente con qualifica dirigenziale.

ART. 7
Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. La Provincia può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. La Provincia affida gli incarichi di cui al presente Regolamento solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Non è ammissibile ed è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato l'atto il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
5. Gli incarichi vengono conferiti dai Dirigenti dei singoli Settori, che intendono avvalersene, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti

presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere verificata la congruità e la convenienza economica della prestazione;
- f) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'articolo 7, comma 6 bis, del d. lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss. mm. e ii., siccome disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 8

Programmazione dei fabbisogni

1. Il Provincia individua annualmente, nel Piano esecutivo di gestione, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di collaborazione.
2. In assenza di specifiche individuazioni contenute nel Piano esecutivo di gestione, il conferimento dell'incarico da parte del Dirigente è preceduto da apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Provinciale da adottarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 175 e 177 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Tutti gli atti di importo superiore ai 5.000,00 euro, relativi al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e di incarichi comunque riconducibili alla tipologia di atti previsti dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 debbono essere inviati, a cura e sotto la responsabilità del dirigente che ha conferito l'incarico, alla competente Sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. Per gli incarichi successivi al 1.1.2008, la lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti.

ART. 9

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dai Dirigenti dei Settori interessati.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d. lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss. mm. e ii., sono:
 - a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

ART. 10

Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e nella corrispondente Relazione previsionale e programmatica.

ART. 11

Modalità di individuazione dei collaboratori

1. La procedura comparativa non si sostanzia in una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare, indicati nell'avviso pubblico, di cui al successivo articolo 12, con il quale l'Amministrazione invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse per l'incarico di collaborazione.
2. In considerazione di particolari tipologie di contratti o dell'entità del corrispettivo economico del contratto di collaborazione, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.
3. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è approvato dal dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico.

ART. 12

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l'Amministrazione predispone, a cura del Dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico, specifici avvisi al pubblico.
2. Il bando e/o l'avviso deve contenere:
 - a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare;
 - b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa della graduatoria.
3. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica, presieduta dal Dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico.
4. La graduatoria è approvata con atto dal Dirigente del Settore interessato.
5. È nella facoltà dell'Amministrazione utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno solare successivo alla sua pubblicazione.

ART. 13

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. In ogni caso i dirigenti che affidano incarichi sono tenuti a pubblicare tempestivamente, tramite il Servizio informatica-statistica, sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
4. L'obbligo di pubblicazione sul sito web riguarda, comunque, tutte le diverse tipologie di incarico, consulenze e collaborazioni conferibili dalla Provincia nei suoi diversi ambiti, e compatibili con la stessa, compresi gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di cui al d. lgs. n. 163/2006, per motivi di trasparenza dell'azione amministrativa, di uniformità di comportamento e di semplificazione delle forme di controllo sulla gestione.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità

degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

ART. 14

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un determinato soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;
 - c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - d) per collaborazioni occasionali con contratti di durata non superiore ai 30 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare, e, comunque, per compensi non superiori a 20.000,00 euro annui; (**Modificato con deliberazione di G. P. n. 12/2010**)
 - e) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - f) nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

ART. 15

Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati in forma scritta per scrittura privata, redatti in triplice originale, di cui uno trattenuto agli atti del Settore interessato, un altro trasmesso al Settore Risorse Umane, per i conseguenti adempimenti, e l'ultimo consegnato al collaboratore, e soggetti a registrazione in caso d'uso.
2. Costituiscono, oltre quelli previsti ex lege, contenuti essenziali del contratto:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
 - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione delle attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici.
3. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4. I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'Amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando, però, essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.

ART. 16
Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:
 - a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
 - b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

ART. 17
Norme finali

1. Il presente Regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.
4. Il presente Regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione.

ART. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Provincia di Frosinone, della relativa deliberazione di approvazione.